

BANDO DI CONCORSO

COLLEGI UNIVERSITARI **Ospitalità residenziale**

Posti residenziali presso le strutture a gestione diretta dell'Inps

- in favore di figli o orfani ed equiparati*
- *degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;*
 - *dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;*
 - *degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale.*

Anno accademico 2019 - 2020

Indice

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto del concorso
- Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4 Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta del PIN
- Art. 5 Attestazione ISEE
- Art. 6 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico
- Art. 7 Graduatoria – Criteri e adempimenti
- Art. 8 Graduatoria – Pubblicazione
- Art. 9 Ospitalità presso le Strutture a gestione diretta
- Art. 10 Contributo a carico dello studente
- Art. 11 Accertamenti e sanzioni
- Art. 12 Ricorsi
- Art. 13 Responsabile del procedimento
- Art. 14 Note informative

Premessa

Nell'ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari, previste ai sensi dell'articolo 1, punto c), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, l'Inps, nell'intento di proseguire e consolidare il programma di assistenza in favore degli studenti, indice annualmente un bando di concorso per il conferimento di nuovi posti, presso le Strutture di proprietà dell'Istituto a gestione diretta.

Possono frequentare, in regime di ospitalità residenziale, i figli dei dipendenti e dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni contributive e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, dei dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale.

Lo studente vincitore del concorso mantiene il diritto all'ospitalità presso la Struttura per tutta la durata legale del corso di studi, salvo che insorgano cause di esclusione, variazioni della posizione giuridica del titolare del diritto o salvo il caso in cui il beneficiario non mantenga i requisiti di merito richiesti nel bando.

Il beneficio consiste nell'ospitalità presso la struttura di proprietà dell'Inps prescelta tra quelle riportate nell'allegato 1 al presente Bando, a fronte del versamento, di un contributo annuo a carico dello studente ai sensi dell'art. 10, comma 1.

Articolo 1 – Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede due distinte figure: il titolare del diritto e il beneficiario
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici;
 - c) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione assistenza magistrale;
3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) figlio o orfano del titolare del diritto;
 - b) giovane regolarmente affidato, equiparato al figlio.
4. Sono equiparati agli orfani del genitore titolare del diritto gli orfani dell'altro genitore, nonché i figli di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

Articolo 2 – Oggetto del concorso

1. L'Inps indice per l'anno accademico 2019/2020 un concorso per conferire **62 posti residenziali presso le strutture Inps a gestione diretta** indicate nell'Allegato 1 al presente bando.
2. I posti sono riservati ai figli o orfani ed equiparati:
 - a. degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b. dei pensionati utenti alla Gestione dipendenti pubblici;
 - c. degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale.
3. Fermo restando il numero dei posti assegnabili di cui al precedente comma, l'assegnazione presso ciascuna struttura avverrà, altresì, nei limiti dei posti indicati nel predetto Allegato 1.
4. Presso le proprie strutture a gestione diretta, l'Inps offre l'ospitalità in formula tutto compreso, per l'intero periodo di frequenza dei corsi e degli esami relativi all'anno accademico 2019/2020, secondo il calendario stabilito da ciascuna Facoltà (o altra struttura didattica di riferimento). Sono garantiti il vitto, l'alloggio, il servizio di lavanderia e guardaroba, l'assistenza infermieristica, spazi e dotazioni per lo studio, la partecipazione alle attività culturali e ricreative promosse all'interno della struttura. Per motivi organizzativi, durante le festività natalizie, pasquali e nel mese di agosto, tutti o parte dei suddetti servizi potrebbero essere sospesi.
5. Lo studente vincitore, che frequenti un periodo di studio all'estero aderendo al progetto Erasmus o equivalenti, dovrà dare comunicazione

alla struttura ospitante entro una settimana dalla notifica dell'Università e solo in questo caso conserva il diritto ad un posto nella struttura di assegnazione, una volta rientrato in Italia.

6. Ove la struttura, per motivi non riconducibili alla volontà dello studente, non dovesse confermare la propria disponibilità all'ospitalità, al beneficiario della prestazione verrà proposto il trasferimento presso altra struttura a gestione diretta di cui all'allegato 1, ove disponibile, conservando il diritto alla prestazione medesima

Articolo 3 - Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i beneficiari di cui all'art.1, comma 3, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica; l'eventuale ritardo nella carriera scolastica è valutato, a prescindere dall'età, a decorrere dal primo anno della scuola primaria e sino all'anno accademico oggetto del bando, senza soluzione di continuità, e indipendentemente dalle motivazioni che hanno generato il ritardo (ripetizione anni scolastici, sospensione frequenza scolastica, etc.). La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria, in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e negli anni ordinari del ciclo di studi, con riferimento a ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado;
 - b) essere inoccupati o disoccupati alla data di presentazione della domanda;
 - c) non essere studenti ripetenti o iscritti fuori corso nell'anno accademico oggetto del bando, secondo le norme che regolano l'ordinamento del proprio corso di studi;
 - d) non aver superato il 26° anno di età alla data di scadenza del bando;
 - e) non essere stati allontanati da una struttura per motivi disciplinari o per altri casi che abbiano determinato la revoca del beneficio per comportamenti incompatibili con la vita comunitaria;
 - f) non aver riportato condanne penali o non aver procedimenti penali in corso;
 - g) non fruire di alcuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore ad € 6.000,00 complessivi, erogata dallo Stato o da altri Enti ed Istituzioni pubbliche o private per l'anno accademico 2019/2020.
2. Gli studenti già vincitori non devono presentare domanda per gli anni successivi, in quanto ammessi automaticamente per tutta la durata legale del corso di studi, fermo restando il mantenimento dei requisiti di merito.

Articolo 4 – Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta del PIN

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione.
L'INPS è in possesso dei dati anagrafici relativi ai titolari del diritto. I "soggetti richiedenti" previsti dal presente bando potrebbero non essere registrati nella banca dati dell'Istituto e, pertanto, dovranno preventivamente presentare richiesta d'iscrizione nella predetta banca dati.
2. Per presentare la domanda di iscrizione in banca dati è necessario digitare nel motore di ricerca del sito www.inps.it le parole "Modulo AS150", scaricare il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", compilarlo e presentarlo alla Direzione provinciale Inps competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
 - recandosi direttamente presso la Direzione provinciale competente per territorio;
 - inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della Direzione provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato;
 - inviando, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - trasmettendo, via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, copia del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.
3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione Contatti > Le sedi Inps.
4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario, da parte del soggetto richiedente, il possesso di un "PIN", utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente.
5. Il Pin si può richiedere:
 - a) on line, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e digitando "Richiesta PIN On Line" nello spazio di ricerca;
 - b) tramite il Contact Center;

c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.

Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il Contact Center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.

6. Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi online dalla sezione "Tutti i servizi" del sito www.inps.it.
7. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile consultare l'apposita scheda prestazione "Il PIN on line", disponibile sul sito www.inps.it.
8. La procedura è accessibile anche tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Articolo 5 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE per prestazioni universitarie. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L'attestazione ISEE Università riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è funzionale alla determinazione della posizione in graduatoria e del contributo a carico dello studente, come descritto all'art. 10 del presente bando.
3. Tutte le attestazioni ISEE Università elaborate nell'anno 2018 sono scadute il 15 gennaio 2019. L'utente deve, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2019.
Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2019 per prestazioni universitarie, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
4. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, verrà presa in considerazione la classe di indicatore ISEE massima indicata nelle tabelle di riferimento.
5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati.
6. L'acquisizione della certificazione ISEE Universitaria potrà essere verificata all'interno della procedura, nell'area riservata dei Servizi on line, attraverso la funzione "Segui iter domanda", dove comparirà la dicitura "ISEE certificato".

Articolo 6 – Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 5, esclusivamente per via telematica, digitando "Ammissione ai convitti e collegi" nel motore di ricerca sul sito www.inps.it, successivamente cliccando su "Accedi al servizio" in alto a destra nella pagina della presentazione. Accedendo all'area riservata, il richiedente, tramite codice fiscale e PIN, può effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico, o, in alternativa, per tipologia di servizio – domande - Collegi – domanda. Selezionando la voce "Inserisci domanda", sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.
2. In caso sia presente più di un potenziale beneficiario all'interno dello stesso nucleo familiare è necessario che ciascuno di essi presenti la propria domanda di partecipazione al concorso.
3. Nella domanda deve essere indicata la sola struttura prescelta.
4. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non usufruire di provvidenze scolastiche, in denaro o in servizi, di valore superiore ad € 6.000,00 complessivi, erogate dallo Stato o da altri Enti ed istituzioni pubbliche o private per l'anno accademico 2019/2020.
5. Nella domanda dovrà essere indicato il corso di laurea da frequentare nell'anno accademico 2019/2020 e relativa Università.
6. Per la formazione delle graduatorie, nella domanda dovrà essere indicata la votazione con la quale è stato superato l'esame di scuola secondaria di secondo grado, ovvero la votazione conseguita nel diploma di laurea, oppure l'elenco degli esami presenti nel piano statutario individuale con l'indicazione della votazione conseguita.
7. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all'indirizzo e-mail indicato nell'istanza medesima. La domanda inviata è visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
8. La domanda inviata con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario presentare una nuova domanda. L'Istituto instruirà soltanto l'ultima domanda ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.

9. È possibile monitorare lo stato di lavorazione della domanda selezionando, all'interno della sezione "Collegi-domanda", la voce di menu "Segui iter domanda", presente all'interno della predetta area riservata.
10. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
11. Le domande devono essere trasmesse dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art.1, comma 4 del presente bando, a decorrere **dalle ore 12,00 del 5 luglio 2019 e non oltre le ore 12,00 del 9 agosto 2019.**
12. Gli studenti che beneficiano dell'ospitalità residenziale in quanto risultati vincitori di bandi precedenti non devono rinnovare la domanda di partecipazione, ma sono tenuti all'adempimento degli obblighi disciplinati dai precedenti bandi e dall'art. 10. Nel caso di presentazione di una nuova domanda la posizione dei soggetti in esame, ove risultino vincitori sarà disciplinata dal presente Bando di concorso.

Articolo 7 – Graduatoria – Criteri e adempimenti

1. Con precedenza assoluta per gli orfani e loro equiparati, la graduatoria del concorso, redatta con l'indicazione della struttura assegnata in base alle preferenze espresse dai richiedenti, è predisposta sommando il punteggio del merito scolastico, rapportato in centesimi, con quello relativo al punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE Università 2019, come di seguito indicato:

ISEE	Punti
Fino a 8.000,00 euro	25
da 8.000,01 a 16.000,00 euro	20
da 16.000,01 a 24.000,00 euro	15
da 24.000,01 a 32.000,00 euro	10
da 32.000,01 a 44.000,00 euro	5
Oltre 44.000,00 euro	0

2. Ai fini della formazione della graduatoria, se lo studente, nell'anno accademico 2019/2020 dovrà iscriversi al primo o al secondo anno di corso, ai fini del merito scolastico si terrà conto della votazione conseguita con il diploma di maturità o al termine degli studi del ciclo secondario di secondo grado o assimilabili, rapportata in centesimi.

3. Ai fini della formazione della graduatoria, se lo studente, nell'anno accademico 2019/2020, dovrà iscriversi al terzo anno o ad anni successivi o a corsi di laurea specialistica, si terrà conto della votazione media conseguita nell'anno accademico 2017/2018, prendendo in considerazione tutti gli esami dell'anno accademico 2017/2018 prescritti dalla Facoltà (o altra struttura didattica di riferimento) o indicati dal piano di studi individuale approvato dagli organi competenti (es. 30/30 corrisponde a 100 punti), oppure sulla base della votazione del diploma di laurea, qualora quest'ultimo sia già stato conseguito (es. voto di laurea 110/110 corrisponde a 100 punti).
4. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE inferiore. In caso di persistente parità, la precedenza sarà attribuita al candidato appartenente al nucleo familiare più numeroso e, in ultimo, al candidato di età anagrafica maggiore.
5. I vincitori del concorso riceveranno apposita comunicazione da parte dell'Istituto con l'indicazione della relativa quota a loro carico e dovranno fornire accettazione del beneficio entro i successivi dieci giorni accedendo all'area riservata e utilizzando l'apposita funzione.
6. Entro il termine di cui al precedente comma, i vincitori potranno dichiarare in procedura che l'accettazione del beneficio è subordinata alla conoscenza del risultato di test d'ingresso all'Ateneo di interesse. L'accettazione, in questi casi, dovrà essere dichiarata entro cinque giorni dalla conoscenza dell'esito del test e, comunque, non oltre il 15 ottobre 2019.
7. La mancata accettazione del beneficio entro i termini di cui ai precedenti commi, comporta la perdita definitiva del beneficio.
8. In caso di rinunce i posti rimasti disponibili saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria agli altri concorrenti classificatisi in posizione utile, previa verifica della disponibilità di posti nella struttura prescelta.
9. I vincitori del concorso dovranno, a pena di decadenza dal beneficio, prendere possesso del posto loro assegnato entro la data comunicata dalla struttura, salvo brevi proroghe che la struttura potrà accordare per giustificati motivi.
10. Alla data di ingresso presso la struttura dovrà, inoltre, essere consegnato un certificato rilasciato dal medico di base attestante lo stato di buona salute e l'idoneità alla vita comunitaria.
11. È obbligatorio presentare alla struttura ospitante la documentazione attestante eventuali condizioni di disabilità dello studente.

Articolo 8 – Graduatorie - Pubblicazione

1. La graduatoria di cui all'art. 7, sarà pubblicata sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, distinta per strutture a gestione diretta prescelte, entro il 3 settembre 2019.
2. L'esito del concorso potrà essere visualizzato accedendo dalla propria Area riservata alla procedura "Collegi – Domanda".
3. L'esito del concorso sarà, inoltre, comunicato a tutti i vincitori con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica non certificata indicato nella domanda di partecipazione al concorso, con espresso invito ad accettare o rinunciare al beneficio entro i termini di cui all'art. 7 comma 5.
4. L'Istituto procederà, via via che si renderanno disponibili dei posti per rinuncia, allo scorrimento della graduatoria, fino al 20 ottobre 2019 dandone comunicazione agli interessati.
5. In esito alla predetta procedura selettiva e alla conseguente assegnazione del beneficio ai vincitori del concorso, l'Istituto, previa individuazione dei posti che non sono stati coperti riapre i termini di presentazione della domanda. Le domande, che avranno tutti i requisiti del presente Bando, saranno ammesse nei limiti della disponibilità di posti in ordine cronologico.

Articolo 9 - Ospitalità presso le Strutture a gestione diretta

1. Il beneficio è concesso per tutta la durata degli studi universitari, anche nel passaggio da laurea triennale a laurea specialistica, purché lo studente si laurei in corso e che il passaggio avvenga nella prima data possibile di nella struttura di assegnazione senza rinnovare la domanda di partecipazione.
2. L'accettazione del beneficio comporta l'automatica accettazione del Bando.
3. Allo studente viene revocato il beneficio concesso qualora:
 - a) il comportamento sia stato sanzionato disciplinarmente;
 - b) lo studente non abbia superato tutti gli esami relativi all'anno accademico di riferimento, prescritti dalla Facoltà (o altra struttura didattica di riferimento), o indicati nel piano di studi individuale approvato con votazione media non inferiore a 24/30 o con votazione di laurea triennale equivalente. Tale requisito deve permanere per tutto il periodo di studi e di permanenza presso la struttura;
 - c) lo studente abbia cambiato Facoltà (o altra struttura didattica di riferimento), salvo i casi in cui il cambio sia avvenuto entro il 31 marzo di ciascun anno; tale cambio può essere effettuato per non più di due volte;

- d) non sia confermata, da parte della struttura, la disponibilità dei posti assegnati;
 - e) sia accertata la perdita della posizione previdenziale, che ha dato luogo alla prestazione, da parte del titolare del diritto;
 - f) lo studente non sia in regola con il pagamento del contributo a suo carico;
 - g) vengano meno i requisiti così come disciplinati dall'art. 3 del presente bando.
4. Gli ospiti che frequentano l'ultimo anno del relativo corso di studi possono beneficiare dell'ospitalità nella struttura fino alla data di discussione della tesi di laurea e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.
 5. I servizi erogati potranno mutare per gli anni successivi a quello di ammissione.
 6. Il trasferimento da una struttura a gestione diretta Inps ad un'altra è possibile solo dopo una permanenza minima di sei mesi e previa presentazione di motivata richiesta alla Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, Invalidità civile e altre Prestazioni, corredata dai pareri favorevoli delle strutture interessate. In nessun caso è possibile il passaggio a strutture non di proprietà dell'Istituto.
 7. Tutti i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle regole della normale diligenza, ai regolamenti vigenti nelle strutture di assegnazione nonché alle disposizioni legislative nazionali. Eventuali danni arrecati dagli studenti alla struttura, agli arredi o quant'altro, saranno posti a carico del beneficiario della prestazione.

Articolo 10 – Contributo a carico dello studente

1. L'ospitalità presso le strutture INPS a gestione diretta, prevede un contributo annuo a carico dello studente come sotto definito:

ISEE	Contributo annuo
Fino a 8.000,00 euro	384,00
da 8.000,01 a 12.000,00 euro	614,00
da 12.000,01 a 16.000,00 euro	922,00
da 16.000,01 a 20.000,00 euro	1.299,00
da 20.000,01 a 24.000,00 euro	1.613,00
da 24.000,01 a 28.000,00 euro	1.920,00
da 28.000,01 a 32.000,00 euro	2.304,00
da 32.000,01 a 36.000,00 euro	2.688,00
da 36.000,01 a 44.000,00 euro	3.072,00
da 44.000,01 a 56.000,00 euro	3.456,00
da 56.000,01 a 72.000,00 euro	3.840,00

da 72.000,01 a 92.000,00 euro	4.224,00
oltre 92.000,00 euro	4.608,00

2. Il pagamento del contributo a carico dello studente dovrà essere effettuato direttamente presso la struttura ospitante, nelle modalità definite dalla stessa. Il regolare pagamento alle scadenze richieste è condizione indispensabile per la permanenza presso le strutture. Il mancato pagamento alle scadenze comporta decadenza dal beneficio, oltre che il recupero dal beneficiario di quanto dovuto da parte dell'INPS.
3. In caso di ritiro anticipato, il contributo annuo, di cui al comma 1 del presente Bando, dovrà essere versato:
 - in relazione al periodo di effettiva presenza, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di ottobre;
 - nella misura del 50%, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di dicembre;
 - nella misura dell'80%, se il ritiro avviene entro il 31 del mese di marzo 2020;
 - per intero, se il ritiro avviene dopo il giorno 31 marzo 2020.
4. Ad ogni inizio di anno accademico, il contributo sarà rideterminato in base al valore risultante dall'attestazione ISEE Università del relativo anno: per questo motivo, ad ogni inizio di anno scolastico, è necessario presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU). In caso di mancata presentazione di DSU per l'annualità in corso, il contributo a carico dello studente sarà quello massimo previsto. Contestualmente, lo studente dovrà trasmettere alla Direzione provinciale competente per territorio, sulla base della sede della struttura, la documentazione attestante la permanenza dei requisiti al merito accademico.

Articolo 11 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art.34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio ed alla attivazione delle procedure di recupero delle somme erogate.

Articolo 12 – Ricorsi

1. Eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, presso le Direzioni provinciali territorialmente competenti, in ragione della sede della struttura INPS a gestione diretta.
2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello della Direzione Regionale competente per Territorio.

Articolo 13 – Responsabile del procedimento

1. I responsabili del procedimento sono i Direttori provinciali competenti per territorio, in ragione della sede della struttura INPS a gestione diretta, i cui nominativi ed indirizzi sono presenti nel sito istituzionale.

Articolo 14 – Note informative

1. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 4 luglio 2019

Il Direttore centrale
Rocco Lauria

